



CONVITTO NAZIONALE STATALE "VITTORIO EMANUELE II"

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SEC. I GRADO – SCUOLA SEC. I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE

LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO ESABAC

LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO – LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE CON LINGUA CINESE

Cod. Mecc. CAVC010001 – www.convittocagliari.edu.it

Cod. Mecc. Scuola Primaria: CAEE016019 – Cod. Mecc. Sec. I Grado: CAMM00600L – Cod. Mecc. Licei: CAPC08000X



Circolare n° 459

Cagliari, 5 marzo 2026

Ai Docenti
Licei

Al personale ATA

Alla DSGA
Al sito web

Oggetto: Indicazioni operative sull'attuazione dei percorsi di Formazione Scuola-Lavoro (FSL) – Trasmissione
Nota USR Sardegna

Si trasmette in allegato la Nota USR Sardegna n. 4106 del 4 marzo 2026 avente come oggetto
*Indicazioni operative sull'attuazione dei percorsi di Formazione Scuola-Lavoro (FSL) – Richiamo al quadro
normativo vigente.*

Tutti i docenti, in particolar modo delle classi del triennio, sono invitati a prenderne visione.

**IL RETTORE
DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof. Paolo Rossetti

Firma autografa sostituita dall'indicazione
a stampa ai sensi del D.lgs 39/1993 art. 3 co.2





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 4°

Ai **Dirigenti Scolastici/Coordinatori didattici** delle
Istituzioni Scolastiche di istruzione secondaria di
secondo grado statali e paritarie della Sardegna

e p.c., Al Sito web USR per la Sardegna

**Oggetto: Indicazioni operative sull'attuazione dei percorsi di Formazione Scuola-Lavoro (FSL) –
Richiamo al quadro normativo vigente.**

1. Premessa

Al fine di fornire a tutte le Istituzioni scolastiche in indirizzo un quadro di riferimento aggiornato e utile alla **corretta programmazione** delle attività e alla **puntuale interpretazione** delle **esperienze maturate**, si richiama l'attenzione sulle disposizioni riguardanti l'attuazione dei percorsi di Formazione Scuola-Lavoro (FSL) alla luce delle modifiche introdotte dal [Decreto-Legge 9 settembre 2025, n. 127](#), applicabili a decorrere dall'a.s. 2025/2026.

La presente nota si inserisce inoltre nel contesto del [D.M. 12 novembre 2024, n. 226](#), che individua, ai fini dell'ammissione all'Esame di maturità per il secondo ciclo di istruzione dei candidati interni ed esterni, i criteri per il riconoscimento dei percorsi di Formazione scuola-lavoro (FSL) e delle attività assimilabili, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c) e dell'articolo 14, comma 3, ultimo capoverso del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62.

Le innovazioni normative rendono necessario un rinnovato impegno nella **pianificazione, gestione e verifica** dei **percorsi FSL**, così da garantirne la **qualità formativa** e la **coerenza** con gli **obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa**.

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Coordinatrice regionale Staff Formazione scuola lavoro - **Maria Elisabetta Cogotti**, Tel. 070/2194466, E-mail: mariaelisabetta.cogotti.ca@istruzione.it
Componente Staff - **Daniela Musio**, Tel. 070/2194409, E-mail: daniela.musio@scuola.istruzione.it

L'intento di questo Ufficio è pertanto quello di sottolineare – nel **pieno rispetto dell'autonomia attribuita** a ciascuna **Istituzione scolastica** nella **progettazione della propria offerta formativa** – l'importanza di un'organizzazione rigorosa, ben documentata e oggetto di monitoraggio costante, quale condizione essenziale per assicurare agli studenti un percorso formativo solido, una piena valorizzazione delle competenze acquisite e un **concreto innalzamento dei livelli di occupabilità dei giovani nel mercato del lavoro**. Una pianificazione attenta e un controllo puntuale degli elementi qualificanti i percorsi di FSL risultano determinanti per garantire agli studenti le migliori condizioni in vista dell'Esame di maturità e per **favorire una transizione efficace** verso le **successive scelte professionali**.

2. Quadro normativo di riferimento

I percorsi di Formazione Scuola-Lavoro (FSL) sono disciplinati da una cornice normativa articolata, che si è **progressivamente stratificata nel tempo**, nella quale le diverse disposizioni non hanno sostituito le precedenti, ma le hanno via via integrate e ampliate sotto il profilo applicativo.

Le principali fonti di riferimento sono le seguenti:

- **[Decreto legislativo n. 77 del 15 aprile 2005](#)**

Disciplina le finalità educative e le modalità organizzative dell'alternanza scuola-lavoro, riconosciuta come metodologia didattica. Il percorso non configura in alcun modo un rapporto di lavoro: gli studenti mantengono il loro status anche durante le attività in azienda, che possono essere svolte solo dopo il compimento del quindicesimo anno di età. La responsabilità complessiva dell'esperienza resta in capo all'Istituzione scolastica.

- **[Legge n. 107 del 13 luglio 2015, art. 1, commi 33-43](#)**

Introduce l'**obbligatorietà dell'alternanza nel secondo ciclo di istruzione**, qualificando le strutture ospitanti (imprese, enti, organizzazioni) come contesti formativi complementari all'attività scolastica. La norma prevede inoltre la **formazione degli studenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**, secondo le indicazioni richiamate nella [Nota USR prot. n. 16549 del 12/09/2025](#).

- **[Guida operativa dell'Alternanza Scuola Lavoro del 05/10/2015](#)**

Documento di riferimento che offre alle scuole uno strumento operativo completo, arricchito da un'ampia gamma di modelli e indicazioni pratiche utili alla progettazione, gestione e documentazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. La guida propone esempi di modulistica e procedure che supportano in modo uniforme e strutturato tutte le fasi del percorso formativo. Naturalmente, le indicazioni contenute nel documento sono da leggere e interpretare con un approccio integrato e comparato con le successive evoluzioni normative.

- **Nota Ministeriale prot. 3355 del 28/03/2017 - Chiarimenti Interpretativi**

Documento che fornisce chiarimenti interpretativi in merito alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro, con l'obiettivo di supportare le istituzioni scolastiche nella corretta applicazione della normativa e nell'inquadramento delle diverse tipologie di esperienze valide ai fini del percorso formativo. La Nota contribuisce a definire con maggiore precisione ruoli, responsabilità e requisiti necessari affinché le attività possano essere riconosciute come parte integrante dei percorsi di alternanza.

- **Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, art. 13**

All'articolo 13, ha introdotto l'obbligo di svolgimento delle attività di alternanza quale requisito di ammissione all'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Tale previsione normativa ha attribuito ai percorsi esperienziali un ruolo strutturale nella valutazione complessiva dello studente. Negli anni successivi, a causa delle specifiche contingenze che hanno interessato il sistema scolastico, il requisito è stato oggetto di successive deroghe. Tuttavia, con l'emanazione della [C.M. 47341/2024](#), del [D.M. 226/2024](#) e successivamente della [C.M. 74346/2025](#), la disposizione originaria è stata pienamente resa operativa, ristabilendo l'obbligatorietà del requisito ai fini dell'ammissione all'Esame di Stato. Tali provvedimenti hanno confermato la **centralità della FSL nel profilo di uscita dello studente**, ribadendo l'esigenza di assicurare esperienze formative effettive, documentate e coerenti con il percorso scolastico.

- **Legge n. 145 del 30 dicembre 2018**

La Legge di Bilancio 2019 ha ridenominato l'alternanza scuola-lavoro in **Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO)** ai sensi dell'art. 1, comma 784, ridefinendo anche il monte ore minimo: **210 ore** per gli istituti professionali, **150 ore** per gli istituti tecnici e **90 ore** per i licei. Il provvedimento ha inoltre rafforzato la **dimensione orientativa** dei percorsi e ne ha confermato la **centralità formativa** all'interno del secondo ciclo, riconoscendo ai PCTO un ruolo strategico nel consolidare le competenze trasversali utili alla prosecuzione degli studi e al futuro ingresso nel mondo del lavoro.

- **Decreto Ministeriale n. 774 del 4 settembre 2019 - Linee guida ministeriali per i PCTO**

Le Linee guida forniscono un quadro operativo organico per la **progettazione**, la **gestione**, la **valutazione** e la **documentazione** dei percorsi, definendo con chiarezza i ruoli e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti. Particolare attenzione è riservata al **tutor scolastico** e al **tutor aziendale**, alle misure di **tutela della salute e sicurezza**, ai criteri di **personalizzazione dei percorsi**, nonché alle modalità di **rilevazione e certificazione delle competenze** maturate dagli studenti. Contribuisce a uniformare le pratiche attuative sul territorio nazionale, sostenendo la qualità progettuale delle scuole e garantendo coerenza tra le esperienze svolte e gli obiettivi formativi previsti dall'ordinamento.

- **Decreto Ministeriale n. 133 del 8 luglio 2025**

Introduce, dall'a.s. 2025/2026, un sistema di **monitoraggio qualitativo** dei PCTO, definendo criteri e procedure per valutarne efficacia e coerenza formativa. Istituisce inoltre un **Albo nazionale delle buone pratiche** e un **Osservatorio nazionale** incaricato di analizzare l'impatto dei percorsi. Il decreto mira a migliorare la qualità e la progettazione delle esperienze, rafforzando la funzione orientativa dei PCTO nelle scuole secondarie, così come indicato nella [Nota USR prot. n. 16191 del 05/09/2025](#).

- **Decreto-legge n. 127 del 9 settembre 2025, art. 1, c. 6**

Dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, la denominazione "*Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO)*" sia sostituita da "*Formazione Scuola-Lavoro (FSL)*". Tale modifica ha carattere esclusivamente lessicale e **non incide** sugli obblighi di attivazione, sui contenuti formativi, sulle finalità educative e sugli obiettivi già stabiliti dalla normativa vigente. La nuova denominazione deve essere utilizzata in **tutti gli atti amministrativi e nei documenti ufficiali** nei quali compariva la precedente terminologia.

3. Criteri per il riconoscimento delle attività di Formazione Scuola-Lavoro (FSL)

Sulla base della normativa sopra richiamata, si ritiene che un'attività possa essere pienamente riconosciuta come esperienza di Formazione Scuola-Lavoro solo quando soddisfa in modo integrale i seguenti requisiti fondamentali.

1. Natura dei percorsi di FSL

I percorsi in oggetto rappresentano **esperienze curriculari** progettate dalla scuola per favorire l'acquisizione di **competenze trasversali, professionali e orientative**. Essi costituiscono parte integrante del percorso di studi e contribuiscono allo sviluppo personale, culturale e professionale dello studente attraverso attività in **contesti lavorativi reali o simulati**, progettate in modo intenzionale e coerenti con il profilo formativo del percorso scolastico.

2. Finalità orientativa

Si può affermare che finalità centrale dei percorsi sia l'**orientamento**, inteso come processo continuo di costruzione della consapevolezza rispetto alle proprie attitudini, interessi e obiettivi futuri. Ancha alla luce di quanto stabilito dalle nuove [**Linee guida per l'orientamento adottate con Decreto Ministeriale n. 328 del 22/12/2022**](#).

Per sua natura, l'esperienza non deve assumere carattere lavorativo o sostitutivo di mansioni professionali, ma deve offrire allo studente occasioni di esplorazione, osservazione,

sperimentazione e riflessione che lo aiutino a maturare scelte formative e professionali autonome e informate. L'orientamento non è quindi un momento isolato, ma un percorso che accompagna lo studente nell'ottica di un **orientamento permanente**.

3. Possibilità di esperienze in settori differenti dall'indirizzo di studi

Coerentemente con la finalità orientativa, i percorsi di FSL possono essere svolti anche in settori **non rigorosamente coincidenti** con l'indirizzo di studi. Tale possibilità risponde legittimamente all'obiettivo di ampliare la conoscenza del mondo del lavoro, aumentare le prospettive occupazionali e favorire la costruzione di competenze trasversali utili in una pluralità di contesti professionali. L'apertura a contesti diversi arricchisce il bagaglio formativo dello studente, accresce la sua capacità di adattamento e gli consente di esplorare nuove potenziali aree di interesse in vista del proprio futuro.

4. Inserimento nel PTOF

L'attività deve essere prevista nel **PTOF** in quanto **parte integrante dell'offerta formativa** dell'Istituzione scolastica e quindi non può trattarsi di un intervento estemporaneo.

5. Progettazione strutturata da parte della scuola

Il percorso deve essere frutto di una progettazione accurata e **intenzionale** che definisca obiettivi formativi, modalità organizzative, durata, strumenti operativi e criteri di valutazione, assicurando coerenza e continuità educativa.

6. Stipula di una convenzione formale con il soggetto ospitante

L'attività deve essere regolata da una convenzione ufficiale tra scuola e struttura ospitante, che definisce ruoli, responsabilità, condizioni organizzative e tutele per studenti e istituzioni coinvolte.

7. Presenza di un tutor scolastico e di un tutor aziendale

Ogni studente deve essere seguito da un tutor **scolastico** e da un tutor **aziendale**, con funzioni complementari di monitoraggio, accompagnamento e supporto.

8. Produzione di documentazione tracciabile

Il percorso deve generare una documentazione formale che consenta la verifica del processo formativo, tra cui:

- patto formativo;
- registro delle presenze;
- schede di valutazione;
- certificazione delle competenze.

9. Rispetto della normativa sulla sicurezza

Gli studenti devono ricevere la formazione generale e specifica prevista dalle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, affinché possano svolgere le attività in modo consapevole e tutelato ([Nota USR prot. n. 16549 del 12/09/2025](#)).

4. Attività riconoscibili come percorsi FSL

Alla luce dei criteri individuati nel paragrafo precedente per il corretto riconoscimento delle attività di Formazione Scuola-Lavoro, si presenta di seguito un insieme di tipologie riconoscibili come FSL. Si precisa che l'elenco non ha carattere esaustivo, poiché **ciascuna Istituzione scolastica mantiene la piena autonomia progettuale**: ciò che risulta determinante è che **ogni esperienza sia adeguatamente pianificata, formalizzata e documentata** in coerenza con gli standard richiesti dalla normativa.

1. Stage presso aziende ed enti del territorio

Percorsi svolti in aziende private, enti pubblici, realtà culturali o organizzazioni del terzo settore, in cui lo studente partecipa ad **attività reali per osservare il contesto lavorativo, sperimentare e sviluppare competenze professionali**. Non rientrano in questa tipologia le attività di **volontariato** non progettate dalla scuola e prive degli elementi richiesti dal quadro normativo.

2. Esperienze diverse da quelle indicate nel punto 1) presso strutture con cui la scuola ha sottoscritto apposite convenzioni

Attività realizzate in musei, archivi, università, biblioteche o enti di promozione sportiva che hanno sottoscritto apposita convenzione con la scuola e che consentono allo studente di confrontarsi con **contesti operativi e professionali strutturati**.

3. Impresa Formativa Simulata (IFS)

Percorsi in cui gli studenti ricreano in ambiente scolastico il funzionamento di un'impresa reale, collaborando con un'azienda tutor e sperimentando ruoli, processi e procedure tipiche del mondo del lavoro.

4. Progetti di Service Learning progettati con partner del territorio

Percorsi in cui gli studenti rispondono a un bisogno reale della comunità o di un ente esterno, realizzando un servizio concreto con valore sociale. Il Service Learning è riconoscibile come FSL solo se:

- è progettato dalla scuola in modo strutturato e non episodico;
- è realizzato in collaborazione con enti esterni con cui sia attiva una convenzione;

- prevede obiettivi formativi chiari e la produzione di un risultato documentabile;
- include tutoraggio, monitoraggio e valutazione;
- genera una certificazione delle competenze acquisite.

Non rientrano in questa tipologia le attività di **volontariato** non progettate dalla scuola e prive degli elementi richiesti dal quadro normativo.

5. Progetti con esperti esterni che producono un risultato certificabile

Attività guidate da professionisti o specialisti esterni alla scuola che conducono alla realizzazione di un prodotto concreto o allo sviluppo di competenze documentabili e certificabili.

6. Laboratori professionalizzanti sviluppati con partner del territorio

Percorsi laboratoriali progettati e realizzati insieme a enti, imprese o associazioni, mirati a far acquisire agli studenti competenze pratiche in contesti tecnici o professionali specifici.

7. Project work strutturati, commissionati o co-progettati con enti esterni

Lavori progettuali che rispondono a reali bisogni di organizzazioni esterne o che vengono sviluppati congiuntamente con esse, e che prevedono obiettivi, consegne e valutazioni definite.

8. Attività di orientamento specialistico inserite in un percorso strutturato

Costituiscono attività di orientamento specialistico interventi quali percorsi di mentoring, sessioni di coaching o altre forme di orientamento avanzato condotte da professionisti qualificati. Si tratta di attività che non si limitano a fornire informazioni generiche, ma accompagnano gli studenti in un percorso strutturato di esplorazione delle proprie attitudini, delle opportunità di studio e delle possibili prospettive professionali. Rientrano in questa categoria anche le **iniziative di orientamento specialistico - promosse dalle Università** - che possono comprendere laboratori disciplinari, seminari tematici, workshop esperienziali e percorsi formativi articolati, nelle quali gli studenti hanno un **ruolo attivo**.

9. Attività svolte all'estero

Esperienze organizzate in altri Paesi, quindi in contesti territoriali diversi da quello regionale e nazionale, purché siano progettate, monitorate, debitamente documentate dalla scuola e **rispettose dei criteri** individuati nei **paragrafi precedenti**.

5. Attività riconoscibili come percorsi FSL solo se sono verificate determinate condizioni

Sulla base dei criteri precedentemente illustrati, esistono alcune attività che **possono essere considerate valide ai fini della Formazione Scuola-Lavoro**, ma **solo se inserite all'interno di un percorso progettato, formalizzato e documentato**. In altre parole, la loro validità **non è automatica**: dipende dal modo in cui la scuola le integra in un progetto coerente con gli obiettivi formativi. Tra queste attività possono rientrare:

1. Visite aziendali

Ammissibili quando sono propedeutiche alla realizzazione di successive attività di stage ovvero prevedono obiettivi formativi espliciti e una **verifica finale** che consenta di **valutare le competenze** osservate o acquisite.

2. Incontri con esperti

Validi solo se inseriti in un modulo strutturato, con una sequenza di attività, finalità definite e un ruolo chiaro all'interno del percorso complessivo; non sono riconoscibili se rappresentano interventi isolati.

3. Partecipazione a fiere, eventi o seminari

Riconoscibili solo quando sono parte di un progetto didattico formalizzato, connesso a competenze specifiche, e **non** come semplici **partecipazioni occasionali** o di natura informativa.

4. Percorsi misti in presenza e online

Ammissibili se adeguatamente documentati, con momenti di tutoraggio scolastico, tracciabilità delle attività svolte, obiettivi formativi ben definiti, non può essere una mera partecipazione passiva.

5. Attività svolte internamente alla scuola

Come laboratori, sportelli orientativi o compiti di realtà, purché progettati in collaborazione con **partner esterni** e finalizzati allo **sviluppo di competenze certificabili**.

6. Attività NON riconoscibili come percorsi FSL

Sempre nel pieno rispetto dell'autonomia che compete a ciascuna Istituzione scolastica nella progettazione della propria offerta formativa, questo Ufficio ritiene doveroso evidenziare alcune tipologie di esperienze che, per la loro natura intrinseca, **non possono essere considerate attività riconoscibili e certificabili come Formazione Scuola-Lavoro**, poiché non soddisfano i requisiti di progettazione, formalizzazione, tracciabilità e coerenza richiesti dalla normativa. L'elenco che segue è esemplificativo e non esaustivo.

1. Attività non previste nel PTOF

Un'attività non inserita nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa non può essere riconosciuta come FSL, poiché manca del requisito minimo di programmazione formale richiesto alla scuola.

2. Attività sporadiche e prive di progettazione

Non sono riconoscibili interventi occasionali, privi di obiettivi formativi dichiarati, non documentati o non supportati da una convenzione con il soggetto esterno. L'assenza di pianificazione e monitoraggio impedisce la validazione dell'esperienza.

3. Lezioni ordinarie

Le lezioni svolte nell'ambito della regolare attività didattica, anche quando riguardano temi affini al mondo del lavoro, non si configurano come percorsi di Formazione Scuola-Lavoro.

4. Partecipazioni passive ad eventi

La semplice partecipazione a convegni, open day, seminari o conferenze non costituisce FSL se non inserita in un modulo strutturato che preveda finalità formative, strumenti operativi, attività dello studente e valutazione.

5. Attività prive di tutor, registro o documentazione

In assenza di tutor scolastico ed aziendale, di registro delle presenze o di documentazione tracciabile, **non è possibile** riconoscere l'esperienza come valida ai sensi della normativa.

6. Certificazioni linguistiche e stage linguistici all'estero

Non possono essere considerati FSL perché:

- non prevedono una co-progettazione con partner del mondo del lavoro;
- non si configurano come esperienze inserite in contesti professionali reali o simulati;
- sono finalizzati allo sviluppo di competenze disciplinari, non di competenze trasversali o orientative.

7. Corsi professionalizzanti o di perfezionamento seguiti autonomamente dagli studenti (inclusi i corsi in ambito sportivo)

Riprendendo quanto indicato dal Ministero nella sezione dedicata alle FAQ del Portale dell'Alternanza - link [Alternanza Scuola-Lavoro "FAQ"](#) - *“L'Alternanza, in quanto metodologia didattica, si svolge sotto la responsabilità della scuola, fa parte del percorso curricolare ed è fondata su elementi specifici che la distinguono da altre esperienze formative, pur validissime, organizzate dalla scuola o praticate autonomamente dagli allievi. L'Alternanza scuola-lavoro, tra l'altro, prevede una convenzione tra scuola e struttura ospitante che, in relazione al progetto formativo condiviso, regola i rapporti e le responsabilità dei soggetti coinvolti, inclusi gli aspetti relativi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La convenzione indica inoltre le figure tutoriali che*

accompagnano lo studente, la durata e la scansione temporale delle esperienze, nonché le attività da svolgere all'interno della struttura ospitante, coerenti con gli obiettivi del progetto formativo e con i risultati di apprendimento previsti dall'indirizzo di studi".

Alla luce di tali indicazioni, emerge chiaramente che queste attività **non** possono essere **ricondotte** tra le esperienze di FSL, anche qualora rilascino un attestato, in quanto:

- **non sono progettate dalla scuola**, né inserite nel PTOF o nel curriculum;
- **non prevedono una convenzione formale** con la scuola né un progetto co-costruito con un soggetto ospitante;
- **mancono del tutoraggio scolastico ed aziendale** previsto per i percorsi FSL;
- **non si svolgono in un contesto professionale reale o simulato definito**, ma in forma di corso a catalogo, uguale per tutti gli utenti;
- **non sono orientate allo sviluppo di competenze trasversali**, ma al conseguimento di una qualifica specifica;
- **non rispondono ai requisiti di tracciabilità**, monitoraggio, valutazione e certificazione delle competenze previsti dalla normativa;
- **non derivano da un bisogno formativo rilevato dalla scuola**, ma da una scelta personale, legittima ma non assimilabile a un percorso curricolare.

7. Conclusioni

Alla luce del quadro normativo richiamato e dei criteri illustrati, appare evidente quanto sia essenziale garantire ai percorsi di Formazione Scuola-Lavoro un impianto progettuale rigoroso, coerente e adeguatamente documentato. Le Istituzioni scolastiche sono pertanto invitate a adottare un approccio consapevole, strutturato e responsabile nella definizione, gestione e valutazione dei percorsi, valorizzando la funzione orientativa e formativa che la FSL riveste nell'ambito del secondo ciclo di istruzione. Un utilizzo corretto e conforme delle diverse tipologie di attività — e, parallelamente, la consapevolezza delle esperienze che non possono essere riconosciute come FSL — rappresentano condizioni imprescindibili per assicurare agli studenti:

- pari opportunità di accesso a percorsi di qualità;
- esperienze autentiche e trasparenti;
- la piena validazione del percorso ai fini dell'ammissione all'Esame di maturità;
- l'acquisizione di competenze trasversali e orientative realmente significative rispetto al loro futuro formativo e professionale finalizzato ad una migliore occupabilità.

9. Riferimenti per eventuali chiarimenti

Per eventuali chiarimenti le Istituzioni scolastiche possono far riferimento a:

- dott.ssa **Maria Elisabetta Cogotti**, coordinatrice regionale dello Staff Formazione scuola-lavoro
e-mail mariaelisabetta.cogotti.ca@istruzione.it - telefono 070/2194466;
- prof.ssa **Daniela Musio**, componente dello Staff,
e-mail daniela.musio@scuola.istruzione.it - telefono 070/2194409.

Questo Ufficio continuerà a sostenere le Istituzioni scolastiche nell'attuazione dei percorsi di Formazione Scuola-Lavoro, promuovendo pratiche sempre più qualificate, coerenti con gli obiettivi dell'ordinamento e capaci di garantire agli studenti esperienze formative di elevato valore. Resta, inoltre, a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o esigenza di supporto operativo.

Considerata la rilevanza della tematica trattata e la necessità di assicurare un'applicazione uniforme delle disposizioni richiamate, **si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente Nota** all'interno delle rispettive comunità scolastiche.

Cogotti/Musio

Il Direttore Generale

Francesco Feliziani



Firmato digitalmente da
FRANCESCO FELIZIANI
C=IT
O=Ministero dell'Istruzione e
del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Coordinatrice regionale Staff Formazione scuola lavoro - **Maria Elisabetta Cogotti**, Tel. 070/2194466, E-mail: mariaelisabetta.cogotti.ca@istruzione.it
Componente Staff - **Daniela Musio**, Tel. 070/2194409, E-mail: daniela.musio@scuola.istruzione.it